

XIV FORUM ONE LAVORO

Il lavoro che cambia: novità 2024

Modena e live streaming - 26 febbraio 2025, dalle 9.30 alle 16.30



La patente a crediti in edilizia

Vitantonio Lippolis

INL - Direzione Centrale per la tutela, la
vigilanza e la sicurezza del lavoro

Cos'è la patente a punti

ENTRATA IN VIGORE



È un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 29, co. 19, Legge n. 56/2024)



Wolters Kluwer

Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

Obiettivo

Il percorso mira a **rafforzare** il contrasto al lavoro sommerso e a garantire una sempre maggiore sicurezza a favore dei lavoratori.

Nelle intenzioni del legislatore, dunque, chi lavora in un cantiere edile dovrà avere un *rating* che misura il livello di sicurezza raggiunto



Obbligo della Patente a crediti

**Requisiti
soggettivi**

*Qualifica di imprenditore o
lavoratore autonomo*

Requisiti oggettivi

*Svolgimento di lavori all'interno
di un cantiere che rientri
nell'elenco di cui all'All.X del
TUSL*

**Patente a
crediti**



Wolters Kluwer

Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

Requisiti per il rilascio della patente

Al fini del rilascio della patente **è richiesto il possesso dei seguenti requisiti** tutti autocertificabili ovvero oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) Iscrizione alla CCIAA;
- b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro;
- c) Possesso del DURC in corso di validità;
- d) Possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) Possesso DURF (*art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997*) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) Avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nota bene:

- **Gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi** sono previsti solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione;
- **Il DVR non è necessario**, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti;
- **La designazione del RSPP non è necessaria**, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti;



Dote iniziale

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti.**

Crediti aggiuntivi (v. Tab. All. DM n. 132/2024)

ulteriori 30 crediti legati alla **storicità dell'azienda**

- Fino a 10 crediti, al momento del rilascio
 - Fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente
-
- ulteriori 40 crediti attribuibili **nel tempo** per attività, investimenti o formazione
- Fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - Fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni

Max 100 crediti



Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008:

- l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'eventuale impugnazione salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione (MOG) rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008;
- l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento;

Decurtazione punteggio

Se, nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, **vengano definitivamente accertate le violazioni indicate nell'All. I-bis del TUSL**, dal punteggio della patente verranno decurtati i crediti per ciascuna ipotesi previsti;

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo fossero **contestate più violazioni**, i crediti devono essere comunque decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave;



Ai fini della decurtazione, **sono provvedimenti definitivi**:

- le sentenze passate in giudicato
- le ordinanze-ingiunzione divenute definitive;

I provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare **condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024**

Recupero dei crediti decurtati

Quando

Il recupero dei crediti eventualmente persi potrà avvenire non prima che la patente abbia raggiunto un punteggio inferiore a 15 crediti (art. 7, DM n. 132/2024)

Come

Il recupero è consentito per un massimo di 15 crediti, è subordinato alle valutazioni che l'apposita «**Commissione territoriale**» (*composta da rappresentati dell'INL, dell'INAIL, dell'ASL e dal RLST*) effettuerà al riguardo.

Azioni che consentono il recupero: La «Commissione» terrà conto:

- **dell'adempimento dell'obbligo formativo** in relazione ai corsi in materia di SSL, svolti da parte dai responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dai lavoratori occupati presso i cantieri interessati;
- **dell'eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro** secondo quanto stabilito dall'art. 5, co.4, lett. a), del DM n. 132/2024 (es. conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA; asseverazione del MOG della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo TUSL; investimenti nella formazione dei lavoratori)

Sanzioni

L'impresa o il lavoratore autonomo che operano nei cantieri senza la patente ovvero con una patente con meno di 15 crediti, sono soggetti ad una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000** *(non diffidabile ex art. 301-bis TUSL)*

Il committente o il responsabile dei lavori che, in spregio agli obblighi previsti dall'art.90, co.9, lett. b-bis), D.Lgs. n. 81/2008, non verifica il possesso della patente *(o del documento equivalente di cui all'art. 27, co.1 o dell'attestazione SOA)* nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, **è punito con la sanzione amministrativa da euro 711,92 a euro 2.562,91** *(art. 157, co.1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, violazione soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008)*



Misure di sostegno economico

Opportunità di finanziamento e incentivi per ridurre i costi della formazione

- **Fondi INAIL per la sicurezza:** contributi a fondo perduto fino al 65-80% per acquisti di macchinari e dispositivi di sicurezza (es. *Bando ISI*);
- **Bandi regionali:** per la formazione e l'innovazione nel settore edile;
- **Credito d'imposta per investimenti in sicurezza:** possibile agevolazione fiscale per chi adotta sistemi di gestione della sicurezza certificati.



GRAZIE
per la vostra attenzione

Vitantonio Lippolis